

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 30 marzo 1982, n. 11.

Rifinanziamento della legge regionale 10 agosto 1979, n. 49 concernente interventi per la manutenzione e il ristabilimento di opere di navigazione interna e di porti interni e della legge regionale 10 agosto 1979, n. 50, concernente «Norme per l'esercizio di funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interregionale sul fiume Po e idrovie collegate».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

La legge regionale 10 agosto 1979, n. 49, concernente «Interventi per la manutenzione e il ristabilimento di opere di navigazione interna e di porti interni» e la legge regionale 10 agosto 1979, n. 50, concernente «Norme per l'esercizio di funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interregionale sul fiume Po e idrovie collegate» sono rifinanziate per:

- a) L. 696.000.000 per gli interventi di cui alla legge regionale 10 agosto 1979, n. 49;
- b) L. 951.000.000 per gli interventi di cui alla legge regionale 10 agosto 1979, n. 50.

Art. 2

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ammontanti per l'esercizio finanziario 1982 a complessive L. 1.647.000.000 si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 196219760 «Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo», partite: interventi nel settore trasporti.

Art. 3

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219760	1.647.000.000	1.647.000.000

In aumento:

Cap. 031003014 «Spese di manutenzione e ristabilimento di opere di navigazione interna interregionale e spese di gestione e finanziamento dei Cantieri officina e degli impianti ricadenti sulle linee navigabili interregionali (legge regionale 10 agosto 1979, n. 50)»	951.000.000	951.000.000
---	-------------	-------------

Cap. 031003016 «Spese di manutenzione e ristabilimento di opere di navigazione interna e di porti interni e spese di gestione e funzionamento dei Cantieri officina e degli impianti ricadenti sulle linee navigabili di competenza regionale (legge regionale 10 agosto 1979, n. 49)»	696.000.000	696.000.000
	<hr/>	<hr/>
	1.647.000.000	1.647.000.000

Art. 4

Per gli esercizi finanziari successivi le spese saranno determinate annualmente con legge di bilancio.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 30 marzo 1982

Bernini